



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Giulia Stano	Giudice relatore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

GIANCASPRO FELICE ANTONIO (C.F. GNCFCN65L08F284W), nato a Molfetta l'8.7.1965 e
SCIANCEPORE CHIARA (C.F. SCNCHR67H58F284E), nata a Molfetta il 18.6.1967, entrambi
residenti a Molfetta in via Nino Bixio 104

Parte ricorrente

Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- Giancaspro Felice Antonio e Sciancalepore Chiara hanno chiesto dichiararsi aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata relazione, predisposta dall'O.C.C., che espone valutazione su completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- gli istanti hanno debiti per complessivi euro 128.195,29, ivi compresi i costi della presente procedura di sovraindebitamento;
- Giancaspro Felice Antonio è titolare di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento dell'importo complessivo di euro 1.185,98 mensili. Allo stato, inoltre, egli ha la disponibilità della somma di euro 26.366,22, accreditatagli per ratei arretrati di pensione di invalidità per effetto dell'accoglimento del ricorso intentato contro l'INPS dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro (giudizio n. 6671/2020 R.G. Lav.), ed è proprietario dell'autovettura Alfa Romeo targata CM013MZ, immatricolata nel 2004, priva di valore commerciale; Sciancalepore Chiara è titolare del beneficio del reddito di cittadinanza, di importo pari ad euro 261,00 mensili. Tali emolumenti sono tutti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;
- i ricorrenti, entrambi disoccupati, sono comproprietari dell'immobile sito a Molfetta in via Nino Bixio 104, censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa 54, p.lla 298, sub. 17, attualmente assoggettato ad esecuzione nell'ambito della procedura n. 45/2022 R.G. Es. Tribunale di Trani. Tale immobile costituisce l'unico bene assoggettabile a liquidazione;

- non sussistono ulteriori beni, se non di modico valore, da mettere attualmente a disposizione della procedura;
 - le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso degli istanti e del loro nucleo familiare, composto dai ricorrenti e dalla figlia, ammontano all'incirca ad euro 7.440,00 annuali;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, C.C.I.I., dato che il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato a Molfetta e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
 - ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co1, lett.c), C.C.I.I. posto che:
 - a) da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualifica di consumatori o comunque di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC per mezzo della propria relazione;
 - è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it).

Considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

tenuto conto, nella nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in altri incarichi di liquidatore; - della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;

P.Q.M.

Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 125, 356 e 358 C.C.I.I.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di GIANCASPRO FELICE ANTONIO (C.F. GNCFCN65L08F284W), nato a Molfetta l'8.7.1965 e SCIANCALEPORE CHIARA (C.F. SCNCHR67H58F284E), nata a Molfetta il 18.6.1967, entrambi residenti a Molfetta in via Nino Bixio 104;
- 2) dichiara che siano sottratti alla liquidazione, in quanto necessari al sostentamento del debitore, gli importi percepiti a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, nonché a titolo di reddito di cittadinanza, e che la porzione eventualmente eccedente gli importi per detti emolumenti sia versata mensilmente sul conto corrente intestato alla presente procedura, nonché l'autovettura Alfa Romeo targata CM013MZ, in quanto priva di valore commerciale;
- 3) nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
- 4) nomina liquidatore l'avv. Roberta Moscatelli, con studio ad Andria in piazza Ruggero Settimo 24, già nominata OCC;
- 5) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al

- liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
 - 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.

Il giudice relatore
Giulia Stano

Il presidente
Giuseppe Rana